



Berna, 4 dicembre 2019

## **Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)**

visti

l'articolo 59 della legge federale del 17 giugno 2016<sup>1</sup> sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese [LAP]) e l'articolo 9 dell'ordinanza del 10 maggio 2017<sup>2</sup> sull'approvvigionamento economico del Paese (OAEP), emana all'attenzione dei Cantoni le seguenti

### **ISTRUZIONI**

#### **1. Obiettivo**

Le presenti istruzioni disciplinano la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per quanto riguarda le misure dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP).

#### **2. Compiti dei Cantoni**

##### **2.1 Obiettivi generali**

I Cantoni devono conoscere tutte le misure dell'AEP che potrebbero essere adottate in caso di grave penuria di prodotti e servizi rilevanti per l'approvvigionamento. Adottano provvedimenti appropriati al fine di

- riuscire a eseguire i compiti loro delegati dal Consiglio federale nel campo dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale;
- riuscire, in caso di grave penuria a livello cantonale, ad affrontare le ripercussioni delle misure di gestione regolamentata adottate dalla Confederazione.

##### **2.2 Obiettivi particolari**

Per ogni misura dell'AEP, l'UFAE definisce i compiti che il Consiglio federale deve delegare ai Cantoni e illustra, a titolo di esempio, le possibili conseguenze delle misure di gestione regolamentata adottate dalla Confederazione.

Per farlo si basa sul rapporto relativo alle misure dell'approvvigionamento economico del Paese, che è parte integrante del processo strategico quadriennale dell'AEP.

---

<sup>1</sup> RS 531

<sup>2</sup> RS 531.11



### **2.3 Aspetti organizzativi**

I Cantoni emanano le prescrizioni organizzative e istituiscono gli organi necessari per riuscire a eseguire tempestivamente i compiti loro delegati dal Consiglio federale nell'ambito delle misure di gestione regolamentata.

I Cantoni possono creare un'organizzazione cantonale per l'AEP e nominare un delegato cantonale per l'approvvigionamento economico del Paese (DCAE).

### **2.4 Basi legali cantionali**

Al momento di emanare o modificare atti normativi cantionali di carattere organizzativo e procedurale i Cantoni devono tenere conto delle esigenze dell'AEP in caso di grave penuria e, qualora necessario, prevedere nuove disposizioni o adeguare quelle esistenti.

In particolare, in caso di gestione regolamentata, i Cantoni devono disporre di basi legali adeguate per adottare immediatamente decisioni concernenti il personale e le finanze e per semplificare e snellire le procedure amministrative. I rimedi giuridici e i termini di ricorso in caso di gestione regolamentata devono essere orientati alla massima efficienza, tenendo conto degli articoli 45 e 46 LAP.

## **3. Collaborazione con l'UFAE**

I Cantoni vengono adeguatamente coinvolti nella preparazione delle misure dell'AEP.

L'UFAE fornisce ai Cantoni le seguenti forme di sostegno:

- informazioni pertinenti sull'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale;
- informazioni sui risultati del processo strategico dell'AEP;
- informazioni sull'elaborazione dei provvedimenti di cui al punto 2.1, in particolare sul rapporto di cui al punto 2.2;
- consulenza in ambito organizzativo, sulle questioni legate al diritto federale, sulle modalità di informazione del pubblico, ecc.;
- formazione e formazione continua;
- informazioni sulla situazione dell'approvvigionamento e sulle misure federali in caso di eventi critici;
- organizzazione di riunioni tra specialisti.

## **4. Formazione e formazione continua**

L'UFAE si assicura che i Cantoni conoscano le misure dell'AEP che possono essere adottate in caso di gestione regolamentata di beni e servizi rilevanti per l'approvvigionamento. Garantisce la formazione e la formazione continua dei DCAE.



## **5. Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Sostituiscono le istruzioni del Dipartimento federale dell'economia (DFE) del 4 dicembre 2001.

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

Guy Parmelin